



Comune di Grado Provincia di Gorizia

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

Medie strutture di vendita

Adottato con deliberazione consiliare n.12 dd. 7 marzo 2008.

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni
per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita.
Criteri e norme sul procedimento

Indice

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AL MINUTO

Art. 1	Oggetto	p. 5
Art. 2	Autorizzazioni e adempimenti	p. 6
Art. 3	Allegati ai moduli COM2	p. 7
Art. 4	Autorizzazioni relative agli esercizi di vicinato e le medie strutture inferiori di vendita	p. 8
Art. 5	Autorizzazioni relative a medie strutture superiori di vendita	p. 9
Art. 6	Correlazione con altri procedimenti	p. 10
Art. 7	Procedimento di subingresso	p. 11
Art. 8	Vendita da parte degli artigiani	p. 12
Art. 9	Requisiti professionali	p. 13
Art. 10	Vendite straordinarie	p. 14
Art. 11	Consumo sul posto	p. 15
Art. 12	Unità organizzativa titolare del procedimento	p. 16
Art. 13	Responsabile del procedimento	p. 17
Art. 14	Esame della domanda	p. 18

Art. 15	Domande concorrenti	p. 20
Art. 16	Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare	p. 21
Art. 17	Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli	p. 22

CAPO II

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 18	Ambito di applicazione dei criteri di programmazione per le medie strutture di vendita	p. 23
Art. 19	Attività escluse dall'ambito di applicazione della legge	p. 24
Art. 20	Attività commerciale soggetta ai criteri di programmazione	p. 25
Art. 21	Definizione del numero di nuove aperture	p. 26
Art. 22	Definizione del numero di nuove aperture e localizzazione	p. 27
Art. 23	Criteri di graduazione temporale	p. 28
Art. 24	Disciplina dei trasferimenti di sede per le attività non soggette ai criteri di programmazione.	p. 29
Art. 25	Validità dei criteri	p. 30
Allegato	DEFINIZIONI	p. 31

Il Presente regolamento è emanato

Visto l'articolo 117 comma VI Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Vista la l. 5 giugno 2003 n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la l.r. 9 gennaio 2006 n. 1, Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'articolo 48 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265:

Vista la l.r. 5 dicembre 2005 n. 29, Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»;

Vista la l. 28 novembre 2005, n. 246, Legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

Visto il d.p.reg. 23 marzo 2007, n. 069/Pres. Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita.

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AL MINUTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento fissa disposizioni di carattere generale per l'esercizio del commercio nel comune di Grado e determina i criteri che disciplinano:
 - a) le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita e per le comunicazioni di subingresso, riduzione di superficie di vendita, riduzione di settore merceologico, cessazione di attività delle stesse;
 - b) le modalità e procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune.
2. Le definizioni delle terminologie di riferimento sono riportate in allegato e fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2

Autorizzazioni e adempimenti

1. Sono soggette ad autorizzazione a seguito di compilazione dell'apposito modulo comunale COM2 disponibile presso l'ufficio o prelevabile dal sito internet del Comune di Grado all'indirizzo www.comune.grado.go.it le seguenti richieste:

a) APERTURA DI ESERCIZIO

A1 – Nuovo esercizio

A2 – Concentrazione

b) VARIAZIONI

B1 – Trasferimenti di sede

B2 – Ampliamento di superficie di vendita

B3 – Ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento

B4 – Estensione di settore merceologico

2. Sono soggette a comunicazione al Comune, compilando l'apposito modulo comunale COM3 disponibile presso l'ufficio o prelevabile dal sito internet del Comune di Grado all'indirizzo www.comune.grado.go.it le seguenti richieste:

a) APERTURA PER SUBINGRESSO

b) VARIAZIONI

B1 – Riduzione di Superficie di Vendita

B2 – Riduzione di settore merceologico

c) CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

3. Sono soggette a denuncia di inizio attività al Comune, compilando l'apposito modulo comunale COM1 disponibile presso l'ufficio o prelevabile dal sito internet del Comune di Grado all'indirizzo www.comune.grado.go.it le seguenti richieste:

a) APERTURA ESERCIZIO DI VICINATO

b) APERTURA DI ESERCIZIO MSV CON SUPERFICIE DI VENDITA FINO A MQ 400

A1 – Nuovo esercizio

A2 – Concentrazione

Art. 3

Allegati ai moduli COM2

1. Alle domande presentate con i moduli COM2, inerenti le medie strutture di vendita, sono allegati i seguenti elaborati grafici:

- a) planimetria generale con riportati gli spazi destinati ai parcheggi pubblici, ai parcheggi pertinenziali, al verde pubblico (se presenti), nonché la indicazione dei percorsi pedonali, veicolari, ciclabili di accesso all'area o all'edificio;
- b) planimetria dell'unità edilizia o delle unità immobiliari oggetto della domanda, in scala non inferiore a 1:100, con riportate le destinazioni d'uso per ciascun locale e la superficie di vendita (SV); quest'ultima deve essere individuata da strutture murarie o da elementi fissi e chiaramente individuabili;
- c) relazione tecnica contenente i dati quantitativi e le specializzazioni merceologiche che caratterizzano l'esercizio o la struttura di vendita.

2. Per le medie - strutture superiori di vendita la relazione contiene dettagliatamente i seguenti elementi:

- a) descrizione dell'utilizzo dell'area oggetto dell'intervento;
- b) descrizione della o delle strutture di vendita previste, con indicazione per ciascuna, delle superfici destinate alla vendita di prodotti alimentari e di quella prevista per la vendita di prodotti non alimentari;
- c) configurazione di massima delle superfici di vendita, degli spazi di circolazione e degli spazi di servizio;
- d) configurazione dei percorsi carrabili di accesso e uscita;
- e) quantificazione e configurazione dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e motocicli e degli spazi per il carico e scarico merci;
- f) configurazione dei percorsi pedonali.

Art. 4

Autorizzazioni relative agli esercizi di vicinato e le medie strutture inferiori di vendita

1. Per gli esercizi di vicinato, la cui apertura è soggetta a denuncia di inizio attività, l'efficacia della stessa è subordinata alla verifica della conformità urbanistica, in relazione agli elementi contenuti nel titolo abilitativo edilizio.
2. Per le medie strutture inferiori di vendita, la cui apertura è soggetta a denuncia di inizio attività, l'efficacia della stessa è subordinata alla verifica della conformità urbanistica, inoltre si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:
 - a) la viabilità di accesso sia dotata di un buon livello di servizio (presenza di marciapiede, piste ciclabili, attraversamenti protetti, ecc.); in assenza di tali livelli di servizio, la loro realizzazione può essere richiesta al soggetto proponente entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa;
 - b) i parcheggi pertinenziali siano facilmente fruibili;
 - c) la connessione con la rete viaria pubblica ed i parcheggi pertinenziali sia efficacemente prevista.

Art. 5

Autorizzazioni relative a medie strutture superiori di vendita

1. Per le medie - strutture superiori di vendita il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della conformità urbanistica e delle istruzioni indicate nei commi seguenti.
2. Circa l'affidabilità del funzionamento interno occorre il sistema di accessibilità da parte dei veicoli di pronto soccorso o dei Vigili del Fuoco.
3. Circa l'adeguatezza degli spazi per il carico e lo scarico delle merci, occorre verificare che le operazioni di carico e scarico merci possano avvenire senza interferire con la viabilità pubblica; per le sole medie - strutture superiori del settore alimentare deve essere prevista un'area apposita, che consenta anche lo stazionamento temporaneo di veicoli merci, senza che venga limitata la fruizione dei parcheggi pertinenziali da parte della clientela.

Art. 6

Correlazione con altri procedimenti

1. Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicino pratiche edilizie, l'interessato inoltra contestualmente la relativa istanza di trasformazione edilizia, citando in ciascuna delle due domande la domanda correlata. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.
2. Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita, sia necessaria la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, l'interessato può inoltrare contestualmente la proposta relativa allo stesso, la domanda di autorizzazione commerciale e la pratica edilizia, al fine di un esame congiunto. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione commerciale è comunque subordinato alla preventiva conclusione dell'iter di approvazione del piano urbanistico attuativo. Il rilascio della concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Art. 7

Procedimento di subingresso

1. Il subingresso nella conduzione dell'esercizio di vendita è consentito previa presentazione di autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali eventualmente previsti dalla rispettiva disciplina. Alla autocertificazione è allegata dichiarazione del proprietario dell'immobile il quale attesta:

- a) gli estremi del certificato di agibilità;
- b) gli estremi del certificato prevenzione incendi (CPI), qualora previsto;
- c) gli estremi dell'autorizzazione allo scarico in corso di validità;
- d) nel caso di edifici costruiti anteriormente al 1967 e non interessati da lavori di ristrutturazione, è allegata dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'agibilità dei locali;

2. Nelle procedure di subingresso non è richiesta l'esibizione del titolo di acquisto che è dichiarato nella comunicazione.

3. In caso di morte del titolare, l'autocertificazione è presentata dall'erede, o dagli eredi, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina.

Art. 8

Vendita da parte degli artigiani

1. Alle imprese artigiane è consentita l'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare e non alimentare, similari e accessori a quelli di propria produzione, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio entro i limiti di cui all'articolo 6 del Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con D.P.Reg.17 settembre 2007, n.0296/Pres.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'artigiano dichiara il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla l.r. 29/2005.

Art. 9
Requisiti professionali

1. In riferimento agli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 29 del 2005, il possesso del requisito professionale è dimostrato dal legale rappresentante o dal preposto di cui all'articolo 2203 codice civile.

2. La prova dell'attività mediante preposto si ricava dal registro imprese della camera di commercio.

Art. 10

Vendite straordinarie

1. La comunicazione per la vendita straordinaria di cui agli articoli 33, 35 e 36 è effettuata con qualsiasi modalità quali, ad esempio, raccomandata, consegna a mano, fax, posta elettronica, attraverso le quali il titolare dell'attività sia in grado di dimostrare l'intervenuto invio della comunicazione.
2. L'analitico elenco di cui al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 29 del 2005 individua, per categorie omogenee, la tipologia dei prodotti oggetto della vendita.
3. Nella vendita straordinaria è indicato il prezzo originario e il prezzo della vendita straordinaria.
4. La chiusura dell'esercizio per l'effettuazione dei lavori non è imposta nel caso in cui non esistano nel comune, o nella zona, altri esercizi appartenenti alla medesima tipologia.
5. La vendita dei saldi di fine stagione riguarda la vendita anche di prodotti acquistati negli anni precedenti.
6. In caso di vendita di prodotti riferiti a più stagioni è utilizzata una modalità identificativa dei capi o prodotti delle stagioni precedenti.

Art. 11

Consumo sul posto

1. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera f) bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con legge 248 del 2006, nei locali individuati dall' articolo 4 legge 77/1997 (Servizi sostitutivi di mensa) per arredi dell'azienda degli esercizi non in possesso di autorizzazione per l'attività di somministrazione, si intendono banchi, mensole e scaffali con esclusione di tavoli, sedie e sgabelli.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è, in ogni caso, integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 29 del 2005 ed ai relativi criteri di programmazione.

Art. 12

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono affidati al Servizio Attività Economiche, con esclusione delle vendite straordinarie di competenza del Corpo di Polizia Municipale.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, prestano piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso, è tenuto a sollecitare gli altri eventuali uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 13

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 14

Esame della domanda

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 300 del 1992, all'atto della presentazione della denuncia o della domanda, rilascia al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 241 del 1990 e precisamente:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

2. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda comunica all'interessato le indicazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 2, della legge.

3. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo plico raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato.

4. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza; in questi casi, il termine per il controllo o il silenzio assenso decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolare e completa; nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.

5. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 6, ai soggetti che per legge possono intervenire nel procedimento.

6. Nella comunicazione sono indicati gli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 241 del 1990 elencati alla lettera a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

7. Nel caso in cui la comunicazione, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale per un periodo di quindici giorni, o a rendere comunque noti gli elementi di cui al comma 1 mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee di volta in volta.

8. Del provvedimento conclusivo è data comunicazione all'interessato immediatamente, e comunque entro novanta giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, la domanda si intende comunque accolta.

Art. 15

Domande concorrenti

1. Nel caso di domande concorrenti, in deroga all'articolo 7 del regolamento regionale 69 del 2007, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura è concessa prioritariamente:
 - a) per il settore alimentare, a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
 - b) per il settore non alimentare, a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.
2. La priorità fra le domande concorrenti tiene altresì conto dei seguenti elementi:
 - a) numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti dipendenti e indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del commercio nel comune dove si intende localizzare la nuova struttura;
 - b) numero totale di occupati previsto nella struttura;
 - c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
 - d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto presentato;
 - e) maggiori impegni contratti in convenzione con il Comune per la mitigazione degli impatti.
3. Si considerano concorrenti le domande complete pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale.
4. Per conclusione della fase istruttoria si intende il provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Comune o eventualmente la maturazione del silenzio assenso.
5. In caso di concorrenza di domande, i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per quindici giorni, per consentire al Comune di valutare la domanda prioritaria.
6. Il procedimento di individuazione della domanda prioritaria deve comunque concludersi anche in caso di presentazione di ulteriori domande, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di sospensione di cui sopra.

Art. 16

Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

1. Il termine per la conclusione del procedimento soggetto a domanda può essere interrotto esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
2. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti con esclusione di quelli previsti dal procedimento la cui mancata presentazione o invio determinano l'invalidità della domanda.
3. Il responsabile del procedimento dà notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegna un termine di norma non inferiore a quindici giorni, entro il quale l'interessato provvede alla integrazione della domanda.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento dispone l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di valutare pienamente, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità per l'emanazione del provvedimento e che pertanto, non potrà avere luogo la conclusione del procedimento con conseguente archiviazione della pratica.
5. Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di integrazione, da parte del soggetto interessato, della domanda.
6. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente dal punto di vista formale e non sostanziale si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di sette giorni, alla sua regolarizzazione.
7. Nella fattispecie di cui al comma 6, non si interrompono i termini per la formazione del silenzio-assenso, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda entro il termine prefissato.

Art. 17

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, è preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9, comma 1, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro i quali hanno titolo ad esercitare il diritto di accesso, hanno facoltà:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.
4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, sono specificate nel provvedimento.

CAPO II
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 18

Ambito di applicazione dei criteri di programmazione per le medie strutture di vendita

1. I criteri di programmazione non si applicano all'apertura degli esercizi:

- a) di cui all'articolo 12, comma 1 della l.r. 29 del 2005: trattasi degli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a mq 400, la cui apertura è assoggettata a denuncia di inizio attività la cui efficacia è subordinata alla verifica di quanto disposto al comma 2) dell'articolo 4;
- b) di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare, con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, nella frazione di Fossalon; l'apertura dell'esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga non può essere oggetto di trasferimento di sede;
- c) per l'ampliamento di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento n. 69 del 2007: trattasi di ampliamento di un esercizio esistente entro il limite di mq 1500, qualora l'ampliamento avvenga mediante concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo o ad altro settore merceologico ubicati in provincia di Gorizia;
- d) Per il trasferimento di sede dell'attività che è sempre consentito se avviene nell'ambito del territorio comunale che non viene suddiviso in zone.

Art. 19

Attività escluse dall'ambito di applicazione della legge

1. A precisazione di quanto dispone l'articolo 5 della l.r. 29 del 2005, i criteri e la legge in generale non si applicano per la vendita di beni simili e accessori a quelli di propria produzione da parte degli industriali e loro consorzi.

Art. 20

Attività commerciale soggetta ai criteri di programmazione

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura delle medie strutture di vendita superiori non ricomprese fra i casi di esclusione di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 21

Definizione del numero di nuove aperture

1. L'apertura di nuove medie strutture di vendita superiori, in quanto assoggettabile ai criteri di programmazione, avviene sulla base del numero di autorizzazioni disponibili che è complessivamente pari a 1 per il settore alimentare e a 6 per il settore non alimentare, calcolate in base all'allegato B del regolamento. 23 marzo 2007, 069/Pres
2. Nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di autorizzazioni riferibili ad esercizi già autorizzati o autorizzati mediante ricorso ai parametri di cui al comma 1, si procede al reintegro delle relative disponibilità.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, avviene con i criteri di graduazione temporale di cui all'art. 23

Art. 22

Definizione del numero di nuove aperture e localizzazione

1. L'apertura di nuove medie strutture di vendita superiori, in quanto assoggettabile ai criteri di programmazione, avviene sulla base del numero di autorizzazioni disponibili che è complessivamente pari a 1 per il settore alimentare e a 6 per il settore non alimentare, calcolate in base all'allegato B del regolamento. 23 marzo 2007, 069/Pres
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, avviene con i criteri di graduazione temporale di cui all'art. 23 ed è consentito per l'apertura di strutture al di fuori della zona A – Centro Storico e B – Capoluogo del vigente P.R.G.C.
3. Nel caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca di autorizzazioni riferibili ad esercizi già autorizzati o autorizzati mediante ricorso ai parametri di cui al comma 1, si procede al reintegro delle relative disponibilità.

Art. 23

Criteri di graduazione temporale

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture superiori è graduato in relazione al fattore tempo, così come indicato nel prospetto:

	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>In totale</i>
Settore non alimentare	-					6
		+2				
			+2			
				+1		
					+1	
Settore alimentare	-	+1	-	-	-	1

per un totale di n. 6 autorizzazioni per il settore non alimentari e n. 1 autorizzazione riferibili all'intero periodo di validità dei presenti criteri e con le precisazioni seguenti:

- a) il numero di autorizzazioni indicate per anno di riferimento, rappresenta il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili a decorrere dall'entrata in vigore dei presenti criteri;
- b) le autorizzazioni di cui alla precedente lett. a) si rendono disponibili al 1° gennaio di ogni anno al quale dette disponibilità sono riferibili.

Art. 24

Disciplina dei trasferimenti di sede per le attività non soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività di vendita non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è autorizzato sulla base degli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le attività medesime, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.

Art. 25

Validità dei criteri

1. Modifiche ai presenti criteri di programmazione per l'apertura di nuove medie strutture di vendita superiori sono deliberate dalla Giunta nel caso in cui siano modificati i parametri di cui al regolamento 69 del 2007.

DEFINIZIONI

1) SUPERFICIE DI VENDITA (SV)

A ridefinizione delle disposizioni regionali, nel territorio del comune di Grado, per SUPERFICIE DI VENDITA di un esercizio commerciale, si intende la misura della superficie o delle superfici dell'unità immobiliare destinate alla vendita, comprese quelle occupate dai banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Si esclude quindi la superficie dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso ai clienti, nonché gli spazi esterni se oggetto di concessione di suolo pubblico.

L'utilizzo di spazi esterni su area privata è consentito soltanto quale deposito per materiali ingombranti quali, ad esempio, materiali da costruzione, articoli da giardinaggio.

2) SETTORI MERCEOLOGICI

a) Settore prodotti alimentari: rientra nel settore alimentare la vendita dei prodotti non destinati all'alimentazione che sono tradizionalmente venduti in abbinamento ai prodotti alimentari, quali i prodotti per la pulizia della casa e l'igiene della persona.

b) Settore prodotti non alimentari: rientra nel settore non alimentare la vendita dei prodotti destinati all'alimentazione che sono tradizionalmente venduti in abbinamento ai prodotti non alimentari, secondo gli usi e consuetudini del luogo.

c) Lo spazio destinato alla vendita dei prodotti non appartenenti al settore autorizzato non potrà superare il 40 per cento della superficie di vendita.

d) E' assicurato il rispetto della disposizione in materia di requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari

3) IMPRENDITORI AGRICOLI

Il commercio da parte degli imprenditori agricoli è consentito con i soli limiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 228 del 2001.

4) TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI

Le tipologie di esercizi commerciali (in termini di classi dimensionali) prese in esame nel regolamento, sono le seguenti:

a) esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita inferiore a mq 250; l'apertura di questi esercizi di vendita è possibile previa presentazione di una denuncia di inizio attività. I requisiti soggettivi sono quelli previsti dagli articoli 6 e 7 della l.r. 29/2005, quelli oggettivi dall'articolo 2, comma 1, lettera s) e articolo 11 comma 2.

b) medie strutture inferiore di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 400 mq. l'apertura di questi esercizi di vendita è possibile previa presentazione di una denuncia di inizio attività. I requisiti soggettivi sono quelli previsti dagli articoli 6 e 7 della l.r. 29/2005, quelli oggettivi dall'articolo 2, comma 1, lettera s) e articolo 11 comma 2 della legge 29/2005 e articolo 4, comma 2 del presente regolamento

c) medie strutture superiori di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 e fino a 1500 mq. L'apertura di questi esercizi di vendita è possibile previa presentazione di una domanda di autorizzazione. I requisiti soggettivi sono quelli previsti dagli articoli 6 e 7 della l.r. 29/2005, quelli oggettivi dall'articolo 14 della legge 29/2005 e articoli 3 e 5 del presente regolamento.

5) TRASFERIMENTI DI SEDE

Per trasferimento di sede di una struttura di vendita si intende il trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività senza modifica del settore merceologico oggetto dell'autorizzazione preesistente. Il trasferimento di sede può essere associato o no ad un ampliamento della superficie di vendita. Il trasferimento di sede comporta la decadenza del titolo autorizzatorio e si attua compilando l'apposito modello comunale.

6) AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

Per ampliamento della superficie di vendita si intende qualunque modificazione (edilizia, dell'assetto funzionale o dell'arredo) che determini una superficie di vendita maggiore di quella precedentemente autorizzata. l'ampliamento della superficie di vendita può essere associato al trasferimento di sede. L'ampliamento della superficie di vendita si attua compilando l'apposito modello comunale.

7) VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO

Per modifica del settore merceologico si intende qualunque variazione che comporti il passaggio di una struttura di vendita dal settore alimentare al settore non alimentare o viceversa.

La variazione di settore merceologico si attua compilando gli appositi modelli comunali (COM1, COM2 o COM3) a seconda della tipologia commerciale.

8) SUBINGRESSO

Per subingresso si intende la modifica della titolarità di una autorizzazione rilasciata, tramite trasferimento della gestione o della proprietà dell'attività. Il subingresso è soggetto al solo obbligo di comunicazione-autocertificazione e si attua compilando il modello comunale.

9) MODIFICHE INTERNE

Le modifiche della configurazione interna di una struttura di vendita autorizzata che non determini un incremento della superficie di vendita non è soggetta ad alcun obbligo di comunicazione al Comune.

10) CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'atto di autorizzazione contiene:

- a) gli estremi della richiesta e dell'autorizzazione
- b) le generalità ed il codice fiscale del titolare dell'autorizzazione
- c) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento nonché il settore merceologico
- d) le eventuali prescrizioni che devono essere soddisfatte prima di dare corso all'apertura dell'esercizio.

11). DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decade al verificarsi dei casi fissati al comma 9 dell'articolo 80 della l.r 29 del 2005.